

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Regolamento relativo ai limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori

Art. 1 - Disposizioni Preliminari

1. Il presente regolamento ("Regolamento"), in attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 10, dello Statuto Sociale di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("Banca"), definisce e disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, nel rispetto delle norme di legge e di quelle statutarie, nonché alla luce dei principi e delle regole stabiliti dalle disposizioni di vigilanza attualmente vigenti (*cf.* Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 ss.mm.ii.).

2. Restano comunque fermi, ove più stringenti, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa e dalle previsioni regolamentari tempo per tempo emanate.

3. Restano altresì ferme le cause di ineleggibilità o di decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui alle pertinenti previsioni normative, regolamentari e statutarie. In particolare, a tali fini rilevano:

- l'art. 31 dello Statuto Sociale;

- l'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, che ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario, nonché le relative disposizioni attuative e applicative ("*Divieto di Interlocking*").

Art 2. – Limiti al cumulo degli incarichi, nomina degli amministratori e verifica

1. I limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori sono definiti nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tali limiti devono essere rispettati al momento della nomina e per tutta la durata della carica sociale.

2. Ciascun candidato alla nomina di amministratore della Banca deve fornire, tramite apposita comunicazione, al Consiglio di Amministrazione un elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dal medesimo rivestiti.

3. Gli amministratori, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi:
 - in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore;
 - con cadenza annuale, in capo a tutti gli amministratori.
5. Fermo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale e il Divieto di *Interlocking* di cui all'art. 1 del presente Regolamento, se l'incarico riguarda una società bancaria, assicurativa o finanziaria, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio insindacabile e vincolante parere in merito alla compatibilità di tale incarico con la carica di amministratore della Banca.
6. In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell'interesse della Società, invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.
7. Tutti gli incarichi nell'ambito del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (come risultante dall'albo di cui all'art. 64 del TUB) si computano come un unico incarico. In ogni caso, al momento della candidatura di un amministratore della Banca in una delle società controllante, il Consiglio di Amministrazione della Banca dovrà preventivamente valutare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, assumere le conseguenti determinazioni.
8. Ciascun amministratore si astiene dal voto in occasione delle delibere inerenti alla valutazione di propri incarichi nonché in tutti i casi in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi. Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni al Collegio Sindacale.
9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

Art. 3. – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è da intendersi valido sino a revoca.
2. All'Assemblea dei Soci, in coerenza con le disposizioni statutarie, è demandata l'approvazione del presente regolamento e di eventuali modifiche, su proposta, del Consiglio di Amministrazione.

Allegato 1: Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori

Determinazione di un limite fisso al numero degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo in società al di fuori del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (come risultante dall'albo di cui all'art. 64 del TUB).

Amministratore Delegato (ove nominato)

- nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di 5 incarichi complessivi di qualsiasi natura

Presidente

- nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di 5 incarichi complessivi di qualsiasi natura

Amministratore esecutivo

- 1 incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di 10 incarichi complessivi di qualsiasi natura.

Amministratore non esecutivo

- non più di 7 incarichi esecutivi
- in presenza di incarichi esecutivi, non più di 5 incarichi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- in assenza di incarichi esecutivi, non più di 8 incarichi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di 15 incarichi complessivi di qualsiasi natura.

Note esplicative

1) A titolo esemplificativo e non esaustivo, per "incarichi esecutivi" si intendono le seguenti cariche:

- Amministratore Delegato;
- Membro del Comitato Esecutivo;
- Direttore Generale.

2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, per "incarichi non esecutivi" o di controllo si intendono le seguenti cariche:

- Presidente di Consiglio di Amministrazione;
- Membro di Consiglio di Amministrazione senza deleghe;
- Membro di Collegio Sindacale;
- Membro di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

3) Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono le società con:

- un ammontare di ricavi consolidati superiore a 50 milioni di Euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di Euro

ovvero
- un numero medio di dipendenti durante l'esercizio superiore a 250.

4) Restano in ogni caso esclusi dalla nozione di "incarico" e dal computo degli "incarichi complessivi di qualsiasi natura":

- gli incarichi in società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi non superano uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di Euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;

- gli incarichi in associazioni caritative o in altre organizzazioni senza scopo di lucro;

- gli incarichi di gestione, controllo o vigilanza in società o enti conferiti con provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa (a titolo esemplificativo, curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario liquidatore, amministratore giudiziario, ecc..);

- gli incarichi di gestione, controllo o vigilanza in enti pubblici economici o non economici.

Limite al cumulo degli incarichi degli amministratori

	Società Quotate		Società finanziarie, bancarie o assicurative		Società di grandi dimensioni		Incarichi Complessivi
	Incarichi esecutivi	Incarichi non esecutivi o di controllo	Incarichi esecutivi	Incarichi non esecutivi o di controllo	Incarichi esecutivi	Incarichi non esecutivi o di controllo	
Amministratore Delegato							
Presidente/Vic e Presidente							
Amministratore Esecutivo							
Amministratore non esecutivo							